

Legge regionale 15 aprile 2016 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Art. 29

(Modifiche all'ordinamento di settore)

1. Le seguenti modifiche hanno efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2017:

a) al comma 59 dell'articolo 4 della legge regionale 27/2014 le parole <<alla Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato Centrale Friuli>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)>>;

b) al comma 61 dell'articolo 4 della legge regionale 27/2014 le parole <<la Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato Centrale Friuli>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR)>>;

c) al comma 62 dell'articolo 4 della legge regionale 27/2014 le parole <<alla Consulta d'ambito territoriale ottimale Orientale Goriziano>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR)>>;

d) al comma 26 dell'articolo 4 della legge regionale 6/2013 le parole <<la Consulta d'ambito territoriale ottimale competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)>>;

e) al comma 29 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), le parole <<delle Autorità d'ambito>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)>>;

f) al comma 30 dell'articolo 3 della legge regionale 24/2009 le parole <<le Autorità d'ambito presentano alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici la relazione informativa prevista dall'articolo 12, comma 8, della legge regionale 13/2005, entro il

termine previsto dalla norma medesima>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) presenta alla Direzione centrale competente in materia di ambiente la relazione annuale prevista dall'articolo 14 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5>>;

g) al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 12/2009 le parole <<alle Autorità d'ambito di cui al capo IV della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36)>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)>>;

h) al comma 1 dell'articolo 16 bis della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), le parole <<dell'Autorità d'ambito territorialmente competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)>>;

i) al comma 3 dell'articolo 16 bis della legge regionale 16/2008 le parole <<all'Autorità d'ambito territorialmente competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR)>>;

j) dopo il comma 3 dell'articolo 16 bis della legge regionale 16/2008 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. Per le utenze idriche domestiche autorizzate allo scarico in pubblica fognatura, ai fini del computo dei consumi di acqua per la determinazione della tariffa di depurazione e fognatura, salvo il caso in cui siano installati contatori degli effettivi consumi, il consumo di acqua è determinato in via presunta nella misura di duecento litri giornalieri per abitante.>>;

k) ai commi 25 e 28 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2007 le parole <<all'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.) Centrale Friuli>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni

relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani),>>;

I) al comma 5 bis dell'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), le parole <<di cui agli articoli 17 e 25 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36"Disposizioni in materia di risorse idriche")>> sono sostituite dalle seguenti: <<del servizio idrico integrato>>, e le parole <<dalla Consulta d'Ambito>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani),>>.